



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE E DELLO
STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI**

(Adempimenti connessi all'attuazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e D.P.R.
26 agosto 1993 n. 412, modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551)

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37/2003

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto
- Art. 3 - Soggetti Verificatori. Requisiti
- Art. 4 - Verifiche a campione e/o d'ufficio: modalità di effettuazione
- Art. 5 - Verifiche a campione e/o d'ufficio: oneri
- Art. 6 - Operazioni di controllo e parametri di riferimento
- Art. 7 - Ulteriori adempimenti connessi ai controlli a campione e/o d'ufficio
- Art. 8 - Sanzioni amministrative
- Art. 9 - Aggiornamenti degli oneri a carico degli utenti
- Art. 10 - Ulteriori disposizioni
- Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento

ART. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di verifica, da effettuarsi a cura della Provincia di Agrigento, relativamente allo stato di manutenzione e di esercizio, nonché al rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell'art. 31 della Legge 09/01/91 n°10 e dell'art. 11, commi 18 e 20, del D.P.R. n°412/93 modificato dal D.P.R. n°551/99, recanti norme ai fini del contenimento dei consumi energetici.
2. Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici con potenza termica nominale del focolare superiore a 4 kW, individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, ubicati nel territorio della Provincia di Agrigento con esclusione del territorio comunale di Agrigento.
3. Non sono soggetti agli adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91 e D.P.R. 551/99 gli apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, impianti inseriti in cicli di processo e i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati.

ART. 2 OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI SOGGETTI RESPONSABILI D'IMPIANTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 551/99:

- a) per impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW:
 - aa) è responsabile dell'esercizio:
 - il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
 - l'occupante a qualunque titolo dell'immobile;
 - ab) è responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche:
 - il proprietario se occupante dell'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto;
 - l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto;
 - il manutentore dell'impianto, se delegato quale responsabile della manutenzione, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto d'impianto, sul quale dovrà altresì essere apposta la sua firma per accettazione;
- b) per impianti termici con potenza nominale superiore o eguale a 35 kW:
 - ba) è responsabile dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche:
 - i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore, né incaricato un terzo responsabile;
 - l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile;
 - il terzo responsabile, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale sul quale dovrà altresì essere apposta la sua firma per accettazione;
 - c) i soggetti responsabili dell'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in

materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

ART. 3 SOGGETTI VERIFICATORI

1. Le verifiche di cui all'art. 11 del D.P.R. 551/99 previste nel libretto di impianto (allegato G al D.P.R. 551/99) e nel libretto di centrale (allegato F al D.P.R. 551/99) saranno effettuate da tecnici aventi requisiti previsti dalla legge, certificati dall'ENEA, e convenzionati con l'Amministrazione Provinciale.

ART. 4 VERIFICHE A CAMPIONE E/O D'UFFICIO: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

1. I controlli di cui all'art. 11 comma 18 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, per i soli generatori di calore con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, si intendono effettuati nel caso in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi, trasmettano apposita dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia, redatta secondo il modello di rapporto di controllo tecnico (allegato H) previsto dal D.P.R. 551/99 già citato.

2. Il rapporto di controllo tecnico dell'impianto dovrà essere inviato annualmente e dovrà essere accompagnato dalla ricevuta di un versamento, secondo quanto specificato all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

3. La Provincia Regionale di Agrigento effettuerà annualmente, senza oneri per gli utenti, controlli a campione su almeno il 5% degli impianti con potenza inferiore a 35 kW, per i quali sia stato presentato l'allegato H già citato.

4. Per tutti gli impianti, per i quali sia stato omesso l'allegato H, o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti, e per quelli con potenza uguale o superiore a 35 kW, sarà effettuata verifica con onere a carico dell'utente così come stabilito all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

5. Le verifiche saranno effettuate da personale dotato di apposito documento di riconoscimento secondo la seguente procedura:

- comunicazione ai responsabili o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori dello stabile in cui è installato rimpianto, della data in cui sarà effettuata la visita di controllo, almeno 10 giorni prima della data stabilita e mediante raccomandata A/R;

- effettuazione del sopralluogo e compilazione dell'apposito documento di verifica, denominato Rapporto di Prova, che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o da suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione;

- al Rapporto di Prova sarà allegata la strisciata di stampa che dovrà recare stampigliato la marca, il tipo ed il numero di serie dell'analizzatore usato, la data e l'ora della verifica, il tipo di combustibile ed i risultati delle misurazioni effettuate, oltre che la

denominazione, ragione sociale e recapito telefonico dell'Organismo incaricato della verifica.

Il Rapporto di Prova costituirà documento valido per comprovare che l'impianto stesso è in regola a norma del D.P.R. n°412/93 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

In caso di dissenso e di sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza, si inviterà il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. («Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica»), cui va incontro ove persista nel suo rifiuto.

7. In caso di controllo con esito negativo:

- a) sul Verbale di visita di controllo verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi;
- b) al Responsabile dell'impianto risultato non in regola, verrà concesso un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto;
- c) ad intervento eseguito, il responsabile dovrà inviare all'Ufficio Controllo Impianti Termici della Provincia di Agrigento apposita raccomandata A/R corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto.

L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque agli Uffici competenti di effettuare verifiche a campione;

d) decorsi i termini sopraindicati e in assenza della comunicazione di cui sopra, l'Ufficio Provinciale competente procederà ad una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile, e, in caso di mancato adeguamento, alla contestazione delle violazioni amministrative previste all'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 09/01/1991 n°10 tramite il "Verbale di accertamento e di contestazione" e nel contempo potrà richiedere all'Autorità competente la disattivazione dell'impianto;

e) ove possibile la violazione dovrà essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione, dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento;

f) nel caso non sia possibile, nonostante le ripetute operazioni di manutenzione, ricondurre il generatore di calore ai prescritti valori di rendimento, il Settore competente della Provincia provvedere ad emanare provvedimento di ingiunzione per la sostituzione del generatore di calore, entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ultima verifica. L'atto di ingiunzione verrà inviato, per opportuna conoscenza, alla Società erogatrice del gas o alla Ditta fornitrice del combustibile e al Sindaco del comune di pertinenza.

8. Qualora la verifica non potesse essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati:

- farà carico un addebito, a titolo di rimborso spese, pari al 50% della tariffa dovuta per la effettuazione del controllo. La verifica verrà ripetuta, previo ulteriore preavviso, in altra data con applicazione della tariffa prevista.

- nel caso, sempre per cause imputabili all'utilizzatore dell'impianto termico, fosse impossibile per la seconda volta l'effettuazione della prescritta verifica, verrà immediatamente fatta comunicazione di tale impedimento agli Organi competenti, che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, notificherà all'utente, a mezzo posta mediante raccomandata A.R., atto di diffida all'uso dell'impianto termico e, qualora lo stesso utente non provvederà entro i successivi 30 giorni a rendere possibile l'effettuazione della verifica, emetterà la sanzione di cui all'art. 34 della legge n° 10/91.

Ove la verifica dovesse essere successivamente effettuata verranno applicati gli oneri pieni previsti e relativi alla tipologia dell'impianto. Copia dell'atto di diffida verrà inviata, per opportuna conoscenza, alla Società erogatrice del gas o alla Ditta fornitrice del combustibile e al Sindaco del comune di pertinenza.

- è comunque data la possibilità all'utilizzatore dell'impianto termico di delegare una terza persona a presenziare alle operazioni di controllo e a controfirmare il relativo documento di verifica, accertandone incondizionatamente ogni decisione in merito.

La delega può essere data per iscritto, ed esibita dal delegato prima dell'inizio delle operazioni di verifica, o verbalmente, previa comunicazione telefonica all'Organismo addetto ai controlli, con l'indicazione completa delle generalità del delegato.

9. Le verifiche a campione e/o d'ufficio saranno effettuate preferibilmente durante il periodo di esercizio consentito degli impianti termici in base all'appartenenza dei comuni, sedi degli impianti, in zone climatiche, secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 2, dal comma 2 dell'art. 9 D.P.R. n°551/99 e dal relativo allegato A.

10. Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. 551/99, nel caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto. In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

ART. 5 VERIFICHE A CAMPIONE E/O D'UFFICIO: ONERI

1. Gli oneri relativi alle verifiche di cui all'art. 1 del presente regolamento sono a carico dei proprietari (o degli occupanti a qualsiasi titolo) o dell'Amministratore nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali.

2. Detti oneri devono essere corrisposti alla Provincia di Agrigento, mediante apposito bollettino di c/c postale, entro i 10 giorni precedenti la data stabilita per il controllo, indicando come causale di versamento «Verifica impianti termici ai sensi dell'art. 11 comma 20 del D.P.R. 551/99», e sono determinati, in funzione della potenza dell'impianto installato.

3. Le verifiche a campione, ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni annuali, saranno finanziate mediante versamento alla Provincia corrisposto da tutti i soggetti responsabili contestualmente alla presentazione della dichiarazione prevista (allegato H).

Detto versamento dovrà essere corrisposto:

- per la prima dichiarazione, entro e non oltre il centoottantesimo (180) giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
- per gli anni successivi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

4. Gli importi degli oneri di cui al presente articolo saranno determinati con apposito atto deliberativo della Giunta Provinciale e dietro relazione dell'Ufficio responsabile del procedimento; potranno essere soggetti a revisione, in base all'eventuale variazione dei costi degli elementi che concorrono a determinarli.

ART. 6 OPERAZIONI DI CONTROLLO E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle Normative Tecniche applicabili.

In particolare il verificatore accerterà:

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- che la conduzione e la gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;
- che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di Legge.

Verificherà, quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e DPR 551/99, i seguenti parametri :

- tipo di combustibile;
- potenza termica del focolare (v. DPR 551/99 e circolare esplicativa M.I.C.A n° 823351 del 11/6/96);
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- temperatura aria comburente;
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- l'indice di fumosità di Bacharach (nel caso di combustibili liquidi);
- percentuale di CO, espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore di CO rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria come indicato al punto 6.1 della UNI 10389);
- percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- perdita di calore sensibile nei fumi (%);
- rendimento di combustione del generatore.

Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, verificherà:

- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;
- sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.

Si accerterà, inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

Inoltre:

- nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 kW verrà soltanto apposto sul libretto di impianto (allegato G del D.P.R. 551/99) un timbro e una firma del verificatore a conferma dell'avvenuta verifica;
- nel caso di impianti con potenzialità maggiore o eguale a 35 kW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale (all. F del D.P.R. 551/99) e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore.

ART. 7 ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI AI CONTROLLI A CAMPIONE E/O D'UFFICIO

1. In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.
2. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d'impianto dovranno corrispondere l'importo dovuto a norma dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche in corso, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.
4. Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

ART. 8 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Qualora a seguito di verifica venga accertato che l'esercizio e la manutenzione dell'impianto non sia conforme alla normativa vigente, sarà comminata al responsabile dell'impianto una sanzione amministrativa non inferiore a € 516,46 e non superiore a € 2582,28, ai sensi dell'art. 34 comma 5 legge 9 Gennaio 1991 n°10 ed ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui i manutentori sottoscrivano dichiarazioni non veritieri verranno immediatamente esclusi dall'Albo Provinciale.

ART. 9 ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si faccia riferimento alla legge n°10/91, al D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. È fatto assoluto divieto agli utilizzatori degli impianti di effettuare il pagamento degli oneri dovuti mediante pagamento diretto al personale tecnico incaricato dall'Ente all'effettuazione delle verifiche.

3. Ai fini del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, i dati personali comunicati dall'Amministrazione Provinciale all'Organismo incaricato delle verifiche e/o da quest'ultimo direttamente reperiti durante l'espletamento delle verifiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono assolutamente riservati e non potranno essere usati per altro scopo se non per quello strettamente attinente ai controlli di legge.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di Controllo e successiva ripubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 gg. consecutivi.

